

TI_GERICHTE 42.2024.58 vom 7. April 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-04-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.58

FR: TI_GERICHTE 42.2024.58 du 7 avril 2025

IT: TI_GERICHTE 42.2024.58 del 7 aprile 2025

Regeste

A ragione l'USSI ha negato l'erogazione di ulteriori prestazioni assistenziali per le spese accessorie: massimale erogabile a titolo di spesa per l'alloggio già raggiunto

Erwägungen

E. 1

ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo valere come segue le proprie ragioni: " (...) L'affitto dell'alloggio fa parte delle prestazioni assistenziali ordinarie, quello riconosciuto per la Regione 2 per 1 membro di CHF 1'420.00 ed è quello che io ricevo, non ricevo di più come citato nel rifiuto. È pur vero che il mio affitto è di CHF 1'450.00, cioè di CHF 30.00 in più che non è un importo esorbitante, gestibile tranquillamente con il Forfait globale di mantenimento del fabbisogno mensile di CHF 1'031.00. Il conguaglio spese in questione fa parte delle prestazioni assistenziali circostanziali (speciali) che vengono date in aggiunta alle prestazioni assistenziali ordinarie. Non vedo perché io debba essere penalizzata. Motivi: L'anno scorso quando sono stata costretta a cercare un nuovo alloggio più piccolo e meno costoso ho avuto tantissima difficoltà a trovarlo, perché ho un piccolo cane di 15 anni ed anche perché sono una persona in assistenza. Purtroppo la maggior parte dei proprietari d'immobili non affittano a persone con cani e anche le persone in assistenza non sono ben viste né volute. Questa purtroppo è la cruda realtà. Per cui quando dopo tanta ricerca ho trovato l'attuale alloggio ho fatto un'attenta valutazione e ragionamento economico summenzionato. Conclusione: Nell'introduzione alle prestazioni assistenziali dell'Opuscolo del Cantone Ticino viene descritto che le persone domiciliate che si trovano in una situazione di bisogno e non hanno più risorse per far fronte alle loro spese e mantenimento hanno diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie e alle prestazioni assistenziali circostanziali (speciali). Io mi ritrovo purtroppo per circostanze avvenute e non per mia volontà o colpa in questa brutta situazione e alla soglia dei 60 anni malgrado il mio impegno diventa sempre più difficile. Le persone in difficoltà dovrebbero essere aiutate da voi a ritrovare la normalità e non essere ulteriormente messe in difficoltà con delle penalizzazioni che portano a malora o depressione, questo è il mio pensiero. Quello che viene citato nel rifiuto non lo leggo da nessuna parte nell'Opuscolo, altrimenti gentilmente indicatemi esattamente dove viene scritto." (cfr. doc. 10-11). In sede ricorsuale e di replica, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: - La decisione USSI di riconoscimento delle prestazioni LAS dal 1° febbraio al 31 marzo 2023, per complessivi fr. 1'874.- al mese, comprensivi di una spesa per alloggio di fr. 842.- (cfr. all. A2 a doc. I); - Le decisioni per il periodo da aprile a dicembre 2023, per le quali già si è detto (cfr. supra ed al. A4 e A5 a doc. I); - La propria domanda di prestazioni speciali in relazione al conguaglio delle spese accessorie per il periodo aprile-dicembre 2023 (cfr. supra ed all. A6 a doc. I); - La decisione resa dall'USSI

periodo da aprile a dicembre 2023, quand'ella ha locato l'appartamento di _____, con pigione e spese mensili ammontanti a fr. 1'450.- al mese, ad RI 1 è stato riconosciuto l'importo massimo erogabile a favore di un assistito, pari a fr. 1'420.-. Non vi è, quindi, spazio per il riconoscimento di altre prestazioni a titolo di spesa per l'alloggio. Tale voce, come indicato, è già comprensiva delle spese accessorie. Stante tutto quanto precede, la decisione su reclamo deve essere confermata. 2.7. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

E. 6

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.